

## Delibera n° 176

Estratto del processo verbale della seduta del  
**14 febbraio 2025**

**oggetto:**

DLGS 62/2024. ART 24, COMMI 4, 5, 6 E 7. PRIME INDICAZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI VITA DELLA PERSONA CON DISABILITÀ. ATTUAZIONE DELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE PER IL TERRITORIO DI TRIESTE. APPROVAZIONE PRELIMINARE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Mario ANZIL</b>	Vice Presidente	presente
<b>Cristina AMIRANTE</b>	Assessore	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale (assente)

Il Vicesegretario generale Gianpaolo GASPARI

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge 22 dicembre 2021, n. 227, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021, recante “Delega al governo in materia di disabilità”;

**Visto** il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 111 del 14 maggio 2024 recante “Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”;

**Richiamato**, in particolare, l'articolo 24 del decreto legislativo 62/2024 (*Unità di valutazione multidimensionale*), il quale prevede:

- al comma 4 che *“entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, al fine della predisposizione del progetto di vita, programmano e stabiliscono le modalità di riordino e unificazione, all'interno delle unità di valutazione multidimensionale di cui al comma 1, delle attività e dei compiti svolti dalle unità di valutazione multidimensionale operanti per:*
  - a) *l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di non autosufficienza, eccettuata quella dei soggetti anziani;*
  - b) *l'individuazione di prestazioni e trasferimenti monetari connessi alla condizione di disabilità gravissima di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016;*
  - c) *l'individuazione delle misure di sostegno ai caregiver;*
  - d) *la redazione dei progetti individuali di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328;*
  - e) *l'individuazione dei servizi, degli interventi e delle prestazioni di cui all'articolo 4 della legge 22 giugno 2016, n. 112”;*
- al comma 5 che *“nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni individuano i criteri con cui attribuire, tra i componenti dell'unità di valutazione di cui al comma 2, lettere d) ed e), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, le funzioni di coordinamento dell'unità stessa, garantendo un raccordo tra gli ambiti sociali e sanitari, anche al fine di identificare i soggetti responsabili del trattamento dei dati personali”;*
- al comma 6 che *“il riordino e l'unificazione di cui al comma 4 avvengono nel rispetto dei principi di razionalizzazione, efficienza e co-programmazione con gli enti del terzo settore, nonché nel rispetto dei livelli essenziali richiesti dalle singole discipline e di quanto disposto dall'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Le regioni stabiliscono le modalità con le quali le medesime unità garantiscono, con il proprio personale, il supporto di cui all'articolo 22, qualora la persona con disabilità non effettui la nomina di cui al comma 2, lettera c)”;*
- al comma 7 che *“nello stesso termine di cui al comma 4, le regioni, fermo restando il rispetto dei principi di cui al comma 5, nell'ambito della programmazione e dell'integrazione sociosanitaria, stabiliscono le modalità con le quali, nel caso di predisposizione del progetto di vita, le unità di valutazione multidimensionale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 e le unità di valutazione operanti presso le Case di Comunità di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, volte a definire i bisogni terapeutico-riabilitativi e assistenziali della persona, si coordinano o si riunificano con le unità di valutazione di cui al comma 1 per garantire l'unitarietà della presa in carico e degli interventi di sostegno”;*

**Richiamato**, altresì, l'articolo 33 del decreto legislativo 62/2024 (Fase di sperimentazione) il quale prevede:

- al comma 1 che *“dal 1° gennaio 2025, anche al fine di assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento, è avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione di base disciplinata dal Capo II del presente decreto. All'attuazione del presente comma, per gli anni 2024 e 2025, si provvede con le risorse indicate dall'articolo 9, comma 7”;*
- al comma 2 che: *“al 1° gennaio 2025 è avviata una procedura di sperimentazione della durata di dodici mesi, volta all'applicazione provvisoria e a campione, secondo il principio di differenziazione geografica tra Nord, Sud e centro Italia e di differenziazione di dimensioni territoriali, delle disposizioni relative alla valutazione multidimensionale e al progetto di vita previste dal Capo III del presente decreto. Allo svolgimento delle attività di cui al presente comma sono destinate le risorse di cui all'articolo 31, comma 1, che sono integrative e aggiuntive rispetto alle risorse già destinate a legislazione vigente per sperimentare prestazioni e servizi personalizzati, che confluiscono nel budget di progetto di cui all'articolo 28”;*
- al comma 3 che *“le modalità per la procedura di sperimentazione di cui al comma 1, nonché la verifica dei suoi esiti, sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 novembre 2024, su iniziativa del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con l'Autorità politica delegata in materia di disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito l'INPS”;*
- al comma 4 che *“le modalità di sperimentazione di cui al comma 2, l'assegnazione delle risorse e il relativo monitoraggio sono stabiliti con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su iniziativa dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con i Ministri della salute, del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”;*
- al comma 5 che *“alle istanze di accertamento della condizione di disabilità, presentate nei territori coinvolti dalla sperimentazione entro la data del 31 dicembre 2024, si applicano le previgenti disposizioni”;*

**Visto** il decreto legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 recante *“Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca”,* ed in particolare, l'articolo 9, comma 1 che individua i territori, a livello provinciale, in cui avviare le attività di sperimentazione disciplinate dall'articolo 33, commi 1 e 2 del decreto legislativo 62/2024, tra i quali, alla lettera i), figura Trieste;

**Vista** la legge regionale 31 marzo 2006, n. 6, recante *“Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;*

**Vista** la legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22, recante *“Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006”,* ed in particolare il Titolo II, Capo I, recante la disciplina sul sistema salute;

**Richiamato**, in particolare, l'articolo 14, comma 1, della legge regionale 22/2019, il quale prevede che *“ferma restando l'applicazione degli atti già adottati per area di bisogno in linea con i principi e le*

disposizioni del presente capo, per assicurare uniformità di disciplina, in particolare per le aree carenti, con deliberazione della Giunta regionale, previa informazione alla Commissione consiliare competente, in relazione a quanto stabilito all'articolo 4, comma 5, sono stabilite linee guida in relazione a:

- a) presa in carico integrata, ai sensi dell'articolo 5;
- b) accesso unitario alla rete dei servizi, di cui all'articolo 6;
- c) valutazione multidimensionale dei bisogni, ai sensi dell'articolo 7;
- d) progetto personalizzato, ai sensi dell'articolo 8, con l'individuazione delle risorse dedicate, ivi prevista, riferita alle componenti di spesa delle misure e degli interventi vigenti da utilizzare nella composizione del budget di salute;
- e) monitoraggio e valutazione dei progetti personalizzati entro i percorsi assistenziali integrati;
- f) partenariato di cui all'articolo 10;
- g) sperimentazioni di progettualità di cui all'articolo 11, commi 2 e 3”;

**Vista** la legge regionale 14 novembre 2022, n. 16, recante “Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia”, la cui entrata in vigore ha determinato, a norma dell'articolo 28 della medesima legge regionale, l'abrogazione della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 <<Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate>>);

**Visto**, in particolare, l'articolo 17 (Aggiornamento dell'assetto istituzionale e organizzativo) della legge regionale 16/2022, il quale prevede:

- al comma 1 che “la Regione aggiorna e ridefinisce le competenze dei soggetti coinvolti nell'erogazione degli interventi a favore delle persone con disabilità. A tale scopo, ferme in ogni caso le altre attribuzioni derivanti dalla normativa di settore, dall'1 gennaio 2024, la titolarità dei servizi e degli interventi in essere, in quanto riconducibili ai livelli essenziali di assistenza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, di tipo residenziale e semiresidenziale, terapeutico-riabilitativi e socioriabilitativi finalizzati all'inserimento lavorativo, è attribuita alle Aziende sanitarie regionali”;
- al comma 2 che “le Aziende sanitarie regionali e la Conferenza dei Sindaci, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), con il coinvolgimento degli enti e soggetti gestori dei servizi per la disabilità, nell'ambito di specifico atto di intesa, ai sensi dell'articolo 47, comma 4, della legge regionale 22/2019, entro il termine di cui al comma 1, identificano le modalità di attuazione relative al passaggio di competenze di cui al comma 1, che deve necessariamente concludersi entro il 31 dicembre 2025. Tali modalità di attuazione devono, in ogni caso, garantire la continuità dei servizi in essere, anche attraverso la valorizzazione e l'innovazione, da parte della Aziende sanitarie regionali, delle forme gestionali esistenti”;

**Richiamato**, altresì, l'articolo 29, comma 1 della legge regionale 16/2022, il quale prevede che “al fine di garantire la continuità dei servizi, degli interventi e dei finanziamenti attraverso un graduale processo di transizione, fino al completamento del riordino del sistema sociosanitario per la disabilità, di cui al Titolo III, Capo II, continuano ad applicarsi le modalità operative e le linee di finanziamento previste dalla legge regionale 41/1996”;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (di seguito DPCM) del 12 gennaio 2017, pubblicato sul supplemento ordinario n. 15 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, Serie

Generale n. 65, di data 18 marzo 2017, recante “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”;

**Richiamati**, in particolare, gli articoli 27 e 34 del DPCM 12 gennaio 2017, recanti, rispettivamente, “Assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità” e “Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale alle persone con disabilità”;

**Visto** il decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 12 gennaio 2024, n. 197 pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 298 del 20 dicembre 2024 avente ad oggetto l'adozione del “Regolamento recante la disciplina per la procedura di sperimentazione della valutazione multidimensionale e del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato, le relative modalità, le risorse da assegnare e il monitoraggio”;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale 24 luglio 2020, n. 1134 con la quale è stato approvato il documento recante “Linee guida per la sperimentazione di percorsi innovativi nel sistema regionale dei servizi per le persone con disabilità” il quale nella parte in cui tratta al sub-allegato A1) della presa in carico integrata, adempie altresì al disposto di cui all'articolo 14 della legge regionale 22/2019, quanto all'adozione di linee guida per l'area di bisogno della disabilità in aderenza ai principi e alle disposizioni del capo I del titolo II della legge regionale medesima;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 1690, con la quale è stato approvato in via definitiva il documento allegato avente ad oggetto “Atto di indirizzo recante le indicazioni per la nuova configurazione dei servizi e per il conseguente adeguamento degli atti aziendali. Articolo 18, comma 2 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16”;

**Vista** la deliberazione di Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 1691, con la quale è stato approvato in via definitiva il documento allegato recante “Prime indicazioni operative inerenti all'articolo 17 della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16. Organizzazione e gestione del processo di transizione al nuovo assetto istituzionale e organizzativo”;

**Dato atto** che, secondo quanto previsto dall'articolo 24, commi 4, 5, 6 e 7 del decreto legislativo 62/2024, vi è la necessità di fornire apposite indicazioni e che, allo scopo, è stato redatto il documento allegato alla presente deliberazione, comprensivo del sub-allegato 1, recante “D.lgs. 62/2024. art. 24, c. 4, 5, 6 e 7. Prime indicazioni per la predisposizione del progetto di vita della persona con disabilità. Attuazione della fase di sperimentazione per il territorio di Trieste”;

**Ritenuto**, conseguentemente, di approvare, in via preliminare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il documento allegato, comprensivo del sub-allegato 1, recante “D.lgs. 62/2024. art. 24, c. 4, 5, 6 e 7. Prime indicazioni per la predisposizione del progetto di vita della persona con disabilità. Attuazione della fase di sperimentazione per il territorio di Trieste”;

**Ritenuto**, stante la fase di sperimentazione prevista dall'articolo 33, del decreto legislativo 62/2024 e dall'articolo 9, comma 1, lettera i), del decreto legge 71/2024, di disporre che il succitato documento venga applicato al solo territorio di Trieste, in quanto territorio oggetto di sperimentazione;

**Atteso** che, per l'approvazione del documento allegato alla presente deliberazione, è necessario acquisire preliminarmente il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (*Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali*), nonché quello della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera e) della legge regionale 16/2022;

**Ravvisata**, pertanto, la necessità di assumere le odierne determinazioni in via preliminare al fine di avviare il succitato iter;

**Su proposta** dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

**La Giunta regionale**, all'unanimità,

### **DELIBERA**

**1.** Di approvare, in via preliminare, il documento allegato alla presente deliberazione, comprensivo del sub-allegato 1, recante "D.lgs. 62/2024. art. 24, c. 4, 5, 6 e 7. Prime indicazioni per la predisposizione del progetto di vita della persona con disabilità. Attuazione della fase di sperimentazione per il territorio di Trieste", costituente sua parte integrante e sostanziale.

**2.** Di disporre, stante la fase di sperimentazione prevista dall'articolo 33, del decreto legislativo 62/2024 e dall'articolo 9, comma 1, lettera i) del decreto legge 71/2024, che il succitato documento, comprensivo del sub-allegato 1, venga applicato al solo territorio di Trieste, in quanto territorio oggetto di sperimentazione.

**3.** Di avviare l'iter per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b) della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 recante "*Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali*", nonché quello della Consulta regionale delle associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera e), della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 recante "*Interventi a favore delle persone con disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia*".

IL VICESEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE